



COMUNE DI RICCIONE

PROVINCIA DI RIMINI

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE

ACCORDO QUADRO

Oggetto :

PROGETTO DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE
DI LAVORI DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI SPAZI CULTURALI COMUNALI

Capitolato Speciale D' Appalto - Parte Amministrativa

Dirigente del Settore 6
Lavori Pubblici - Infrastrutture

Ing. Renzo Rivalta

Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Ferrandino

Il Tecnico Progettista

Ing. Marco Ferrandino

Revisioni		Descrizione revisione	ELAB : 10
n.	Data		
1	-- / -- / ----	--	SCALA :
2	-- / -- / ----	--	DATA : Marzo 2026
3	-- / -- / ----	--	EMAIL : lavoripubblici @ comune.riccione.rn.it PEC : comune.riccione @ legalmail.it



Settore 6: Lavori Pubblici e Infrastrutture

Servizio Edilizia pubblica e Opere Strategiche

Oggetto:

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI SPAZI CULTURALI COMUNALI**

Titolo elaborato:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

INDICE GENERALE

TITOLO I – PARTE GENERALE	4
ART. 1. OGGETTO E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	4
ART. 2. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	5
ART. 3. ELENCO DEI PREZZI UNITARI DELL'ACCORDO QUADRO	6
ART. 4. CATEGORIE DELL'ACCORDO QUADRO	6
ART. 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	7
ART. 6. MODALITÀ DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI	7
ART. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	8
ART. 8. IMPEGNI DELL'APPALTATORE – TUTELA DELLA MANODOPERA	8
ART. 9. DISPOSIZIONI RELATIVE A PARI OPPORTUNITÀ ED INCLUSIONE LAVORATIVA DI CUI ALL'ART. 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI	9
ART. 10. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	9
ART. 11. GARANZIA PROVVISORIA	10
ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA	10
ART. 13. OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE	10
ART. 14. OBBLIGHI INERENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI CANTIERI	11
ART. 15. DANNI DI FORZA MAGGIORE	11
ART. 16. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE	11
ART. 17. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	12
ART. 18. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA	12
ART. 19. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	12
TITOLO II – CONDIZIONI TECNICHE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI	14
ART. 20. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	14
ART. 21. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	14
ART. 22. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	15
ART. 23. SOSPENSIONI E PROROGHE	15
ART. 24. PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE	17
ART. 25. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA	18

<u>ART. 26.</u>	<u>CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO</u>	<u>18</u>
<u>ART. 27.</u>	<u>EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA.....</u>	<u>19</u>
<u>ART. 28.</u>	<u>ANTICIPAZIONE.....</u>	<u>19</u>
<u>ART. 29.</u>	<u>PAGAMENTI IN ACCONTO</u>	<u>19</u>
<u>ART. 30.</u>	<u>PAGAMENTI A SALDO</u>	<u>20</u>
<u>ART. 31.</u>	<u>REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO</u>	<u>20</u>
<u>ART. 32.</u>	<u>MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE</u>	<u>21</u>
<u>ART. 33.</u>	<u>SUBAPPALTO</u>	<u>23</u>
<u>ART. 34.</u>	<u>RISERVE</u>	<u>25</u>
<u>ART. 35.</u>	<u>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....</u>	<u>25</u>
<u>ART. 36.</u>	<u>ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE</u>	<u>26</u>
<u>ART. 37.</u>	<u>TERMINI PER IL COLLAUDO/ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE</u>	<u>26</u>
<u>ART. 38.</u>	<u>ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....</u>	<u>26</u>
<u>ART. 39.</u>	<u>CUSTODIA DEL CANTIERE</u>	<u>29</u>
<u>ART. 40.</u>	<u>GESTIONE AMBIENTALE.....</u>	<u>29</u>

TITOLO I – PARTE GENERALE

ART. 1. OGGETTO E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro, coerentemente con l'art. 59 del Codice, indica il valore stimato dell'intera operazione nonché il limite temporale di durata massima; inoltre il presente accordo quadro possiede le caratteristiche indicate nel comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 laddove si precisa che "l'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo ... le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il sé, quando e quantum delle prestazioni". Le attività previste dal presente accordo quadro rientrano tra quelle per le quali la stazione appaltante non può predeterminare con certezza la localizzazione né le quantità necessarie, ma verranno definite nei singoli Contratti Applicativi.
2. Le opere oggetto del presente Accordo Quadro, a titolo puramente indicativo e variabile a seconda delle necessità, possono riassumersi nell'esecuzione di opere edili ed impiantistiche, opere di allestimento, finiture e relative assistenze murarie funzionali al completamento di spazi culturali del Comune di Riccione quali musei, teatri, auditorium, luoghi per pubblico spettacolo in genere, ivi incluse attività di manutenzione straordinaria degli stessi.
3. Le opere di cui sopra dovranno essere eseguite con personale e mezzi idonei, atti a soddisfare tutte le necessità per l'espletamento di tutte le fasi lavorative.
4. Il valore complessivo massimo dell'Accordo Quadro, stimato ai sensi dell'art. 14 comma 16 del Codice dei Contratti, è pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), al netto di IVA, definito nella seguente tabella:

Importo dell'appalto A.Q. (art. 14 D.Lgs. n. 36/2023)	Importi in euro
Importo lavori a base di gara Soggetto a ribasso	€ 740.000,00
Costi della manodopera <u>non</u> soggetti a ribasso	€ 245.000,00
Oneri per la sicurezza <u>non</u> soggetti a ribasso	€ 15.000,00
Importo complessivo	€ 1.000.000,00

5. Il costo relativo alla manodopera (ricompreso all'interno della voce "lavori") è stimato in € 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00), rappresentante il 25% circa dell'importo dei lavori, è da intendersi non soggetto a ribasso d'asta. In sede di gara l'operatore economico partecipante dovrà indicare i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023. L'indicazione di costi della manodopera inferiori a quanto stimato a livello progettuale costituisce indice di anomalia dell'offerta e quindi sarà soggetto a verifiche da parte della Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art 110 del D.Lgs. 36/2023. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più

efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

6. Gli oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 sono stimati in € 15.000,00 e saranno corrisposti all'appaltatore in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza e di coordinamento dei contratti applicativi. L'importo che corrisponde agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara. In ogni caso, gli oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto applicativo secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008.
7. Il corrispettivo di ciascun Contratto Applicativo sarà determinato applicando gli Elenchi Prezzi unitari dell'Accordo Quadro, al netto dell'offerta ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza. Il presente Capitolato stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.
8. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

ART. 2. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha durata di anni 4 (anni) decorrenti dalla data di stipula del primo contratto attuativo, salvo conclusione anticipata conseguente al completamento dei contratti applicativi fino all'importo massimo previsto.
2. L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nei progetti esecutivi dei singoli contratti applicativi e da quelle impartite dalla D.L.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale senza che l'appaltatore abbia nulla da pretendere.
4. L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo. In questo caso la durata decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
5. Qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza del relativo accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle prestazioni richieste senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
6. E' facoltà della Stazione appaltante, in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro, avvalersi dell'opzione di proroga tecnica nelle more di espletamento della nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, fermo ed invariato il valore complessivo dell'Accordo Quadro (plafond).

ART. 3. ELENCO DEI PREZZI UNITARI DELL'ACCORDO QUADRO

1. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate le prestazioni svolte nei contratti applicativi risultano dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale ai prezzi indicati nell'elaborato "Elenco prezzi unitari" che fa riferimento all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna in vigore; per i contratti attuativi saranno utilizzati i prezzi in vigore alla data della approvazione del progetto dei lavori da affidare.
2. Qualora si rendesse necessaria l'effettuazione di prestazioni i cui prezzi unitari non siano compresi negli elenchi prezzi sopra definiti, si dovranno formulare dei nuovi prezzi utilizzando come riferimenti per il calcolo dei medesimi, in ordine di priorità:
 - L'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna vigente;
 - L'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Marche vigente;
 - Analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso il ricorso a ricerche di mercato.

In tal caso l'aggiudicatario, anche ai sensi dell'art. 59 comma 3 ultimo periodo del Codice, sarà contattato dal Responsabile del Progetto già in fase di progettazione esecutiva dello specifico Contratto Applicativo per definire, in contraddittorio, il nuovo prezzo che a quel punto sarà inserito nell'elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti esecutivi relativi ad altri contratti applicativi del presente Accordo Quadro.

ART. 4. CATEGORIE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'Allegato II.12, Articolo 2, Tabella A al citato Codice, i lavori in appalto sono classificati:

Categoria omogenea	Descrizione	Qualificazione obbligatoria	Categoria prevalente	Subappalto	Importo stimato	Incidenza %
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	Si	P	Si Nei limiti di legge 49.99%	€ 665.000,00	66,50%
OG 11	Impianti tecnologici	Si	S	100%	€ 257.000,00	25,70%
OG 1	Edifici civili e industriali	Si	S	100%	€ 78.000,00	7,80%
TOTALE					€ 1.000.000,00	100,00%

Si evidenzia che gli importi delle categorie scorporabili OG11 e OG1 saranno comunque inferiori ad € 150.000,00.

ART. 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice e l'appalto sarà affidato all'Operatore Economico che realizzerà il massimo punteggio tra i partecipanti alla gara.

ART. 6. MODALITÀ DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI

1. L'accordo quadro verrà attuato mediante contratti applicativi specifici per ogni lavorazione richiesta.
2. L'importo di ogni contratto attuativo dell'Accordo Quadro sarà determinato applicando ai prezzi posti a base di gara il ribasso d'asta offerto, fino al raggiungimento dell'importo (netto) complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro. Gli oneri per la sicurezza saranno oggetto di una stima specifica per ogni contratto attuativo.
3. I contratti applicativi saranno di norma stipulati a corpo e a misura, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di determinare diversamente il metodo di contabilizzazione delle opere per ogni contratto applicativo, indicando tale scelta nella documentazione di progetto ad esso allegata.
4. I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo lavoro.
5. Al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico di Progetto e del Direttore dei Lavori, così facendo sarà tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possano influire sul costo dei materiali e della manodopera, oltre a noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento. Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
6. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente contratto).
7. La stazione appaltante stipulerà i singoli contratti attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro in forma di scrittura privata oppure con contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, nei casi previsti ai sensi di legge.
8. Per la parte dei lavori con corrispettivo a misura, ad ogni contratto attuativo sarà allegato il relativo quadro economico dei lavori, con l'avvertenza che, trattandosi principalmente di attività di manutenzione sull'esistente, le tipologie degli interventi e le relative quantità devono intendersi indicative e formeranno oggetto di esatta misurazione e contabilizzazione al termine dell'esecuzione.
9. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.
10. Il contratto attuativo dovrà indicare la durata specifica dei lavori oggetto del contratto attuativo. Il termine dei lavori oggetto del contratto specifico sarà stabilito dal RUP e/o dal DL in rapporto all'entità, alla natura ed alla complessità dei lavori.

11. Con la comunicazione di intervenuto affidamento potrà in ogni caso essere disposto anche l'avvio in via d'urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.50 comma 6 del Codice. Il Direttore dei Lavori provvederà in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

ART. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 8. IMPEGNI DELL'APPALTATORE – TUTELA DELLA MANODOPERA

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 i contratti collettivi nazionali e territoriali previsti da applicarsi al personale impiegato nell'appalto, per il settore e la zona di esecuzione della prestazione di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto anche in maniera prevalente, sono i seguenti, identificati con il codice alfanumerico di cui all'art. 16-quater del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 attribuito dal CNEL:
 - F012 CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini e delle cooperative;
 - F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
 - F018 CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini.
2. I sopra indicati contratti soddisfano tutti i principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e quindi si ritengono equivalenti posto che ai lavoratori venga applicato il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica del datore di lavoro.
3. Come previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 qualora in sede di offerta sia stato indicato un differente contratto collettivo l'operatore economico deve rilasciare apposita dichiarazione di impegno ad applicare, qualora aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, uno dei contratti di cui al comma precedente (in relazione alla dimensione o natura giuridica del datore di lavoro) ovvero dichiarazione di equivalente delle tutele economiche e normative del contratto applicato con quelle dei contratti indicati al comma precedente.
4. La dichiarazione di equivalenza, per la parte economica e normativa, è verificata dal responsabile unico di progetto prima dell'aggiudicazione in sede di verifica della congruità dell'offerta.
5. La verifica dell'impegno, reso in sede di partecipazione alla gara, all'applicazione del previsto contratto in corso di esecuzione dell'appalto potrà essere effettuata dalla D.L. anche con controlli in corso d'opera sul personale presente in cantiere e sul Libro unico del Lavoro dell'impresa così come previsto all'art 102 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

6. L'operatore economico è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale modifica del codice unico del CCNL operata dal CNEL.
7. Le medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023.
8. Ai sensi degli articoli 57, comma 1, 102 e 119 del D.lgs. n. 36/2023, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Appaltatore si impegna:
 - ad applicare integralmente al proprio personale impiegato nell'appalto, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro;
 - a garantire le medesime tutele normative ed economiche e contro il lavoro irregolare ai lavoratori in subappalto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 12, del Codice dei contratti, risultando responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - ad attuare le misure atte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate come previsto all'art. 9 del presente capitolato;
 - a mettere a disposizione della Stazione appaltante, quale modalità di attuazione, tutte le informazioni e documenti necessari ad attuare le operazioni di verifica sull'adempimento degli impegni di cui alle precedenti lettere.
9. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

ART. 9. DISPOSIZIONI RELATIVE A PARI OPPORTUNITÀ ED INCLUSIONE LAVORATIVA DI CUI ALL'ART. 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI.

1. L'appaltatore è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa attenendosi alle specifiche normative in materia rapportate alle dimensioni dell'azienda e alla tipologia del presente appalto. Nello specifico in base al numero di dipendenti dell'impresa dovrà essere messa a disposizione della stazione appaltante in fase di esecuzione il Rapporto del personale o la Relazione di genere di cui al D.lgs 198/2006 e s.m.i. o la Relazione o Dichiarazione sul rispetto delle assunzioni delle persone con disabilità (Legge 68/1999) per i controlli sull'attendibilità delle stesse.

ART. 10. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120, comma 12 e dell'articolo 6 dell'Allegato II.14 allo stesso decreto.

ART. 11. GARANZIA PROVVISORIA

1. Per quanto attiene la garanzia provvisoria si applica la disciplina prevista dall'Art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti, è richiesta all'Appaltatore una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a valere sui contratti applicativi, il cui importo è fissato pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto salvo il caso in cui l'appaltatore abbia offerto in sede di gara l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria per i due anni successivi all'approvazione del collaudo relativo ai lavori. In questo caso, infatti, la garanzia fideiussoria definitiva prestata all'atto del contratto dovrà essere mantenuta attiva fino alla scadenza dei due anni. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 9 e 117, comma 13, del Codice dei contratti.

ART. 13. OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del singolo contratto applicativo e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), i cui massimali saranno definiti di volta in volta per i singoli contratti applicativi.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo dell'opera da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del collaudo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

ART. 14. OBBLIGHI INERENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI CANTIERI

1. Per quanto riguarda gli obblighi inerenti alla salute e la sicurezza nei cantieri l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'appaltatore con cadenza semestrale dovrà documentare, secondo le modalità previste dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, il permanere dei propri requisiti di cui all'art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs n. 81/2008. Tale obbligo dovrà essere assolto dall'appaltatore anche nei confronti delle eventuali altre imprese esecutrici, nonché lavoratori autonomi.

ART. 15. DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori, dovute a causa di forza maggiore e/o comunque non dipendenti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 16. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore elegge domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 82/2005 risultante dall'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-bis del medesimo decreto a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso il Comune di Riccione il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o

da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Comune di Riccione del nuovo atto di mandato.

ART. 17. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

ART. 18. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
2. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, l'Impresa terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ART. 19. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente tutti allegati:
 - Relazione tecnica;
 - Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (presente documento);
 - Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;
 - Quadro economico;
 - Elenco prezzi dell'accordo quadro;
 - Schema di contratto.

2. Fanno parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto Applicativo tutti gli elaborati progettuali previsti dall'allegato I.7 del Codice Contratti in relazione alla tipologia ed al livello della progettazione.
3. Fa altresì parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto Applicativo, ancorché non materialmente e fisicamente allegato al medesimo, ma depositato in atti presso gli Uffici dell'Amministrazione, l'Accordo Quadro e tutti i suoi allegati.
4. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell'affidamento di ciascun Contratto Applicativo.

TITOLO II – CONDIZIONI TECNICHE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

ART. 20. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del Contratto Applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. E' sempre facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del Contratto Applicativo, ai sensi dell'articolo 50, comma 6; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le eventuali motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione risolvere il Contratto Applicativo e l'Accordo Quadro ed incamerare la cauzione definitiva prestata per il singolo Contratto Applicativo in argomento, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte dell'Amministrazione.
5. L'Appaltatore, per la sottoscrizione dei vari contratti attuativi, dovrà presentare la documentazione necessaria ivi richiesta (a titolo informativo e non esaustivo: Piano operativo di sicurezza, il proprio programma esecutivo, polizza assicurativa, ulteriori dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante).

ART. 21. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito, per ciascun Contratto Applicativo, in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il numero di giorni previsti per il completamento delle opere viene definito all'interno della documentazione del progetto esecutivo allegato al Contratto Applicativo.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori compresi in ciascun contratto attuativo entro il termine indicato al precedente comma, con continuità dalla data di consegna dei lavori stessi, tenendo conto di ogni circostanza che possa incidere sul tempo di esecuzione, compresi i periodi con andamento stagionale sfavorevole.
3. È facoltà dell'Amministrazione concedere un ulteriore termine perentorio, da indicarsi nel certificato di ultimazione lavori, non superiore a giorni 60, per l'esecuzione di opere marginali e di finitura non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

ART. 22. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - le sospensioni disposte dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione Comunale medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori né per la disapplicazione delle penali.

ART. 23. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Al verificarsi delle circostanze di cui all'art.121 del D.Lgs 36/2023 che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte la D.L., d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo "Variazioni dei Lavori", qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120, comma 1 lettere b) e c), comma 3 e diverse da quelle di cui al comma 6, di cui al suddetto art.121 del D.Lgs 36/2023. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui all'art.121 commi 1, 2, 5, e 6 del D.Lgs 36/2023.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - l'adequata motivazione a cura della DL;
 - l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o

dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto.
7. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, qualora presente, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, qualora presente, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
8. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'intervento per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a terzi.
9. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
10. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine contrattuale.
11. In deroga a quanto previsto al comma 10, la richiesta può essere presentata anche oltre il termine di cui al detto comma, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
12. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

13. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
14. La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti costituisce rigetto della richiesta.

ART. 24. PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1,00 per mille dell'importo contrattuale. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
2. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, viene riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è riconosciuto nella misura dello 1,00 per mille per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale. L'importo del premio di accelerazione non potrà comunque eccedere la somma prevista nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" ed è corrisposto in sede di liquidazione del saldo finale a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri sopra indicati anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.
3. Relativamente all'applicazione dell'art. 47 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, si applicano le seguenti penali: a. in caso di mancata produzione - da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale - della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, entro sei mesi dall'inizio dei lavori ovvero nei casi di durata inferiore ai sei mesi entro la fine dei lavori, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno della consegna della documentazione, ovvero entro l'importo massimo di € 10.000,00.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione come di seguito indicata.

Qualora l'indice assunzionale generale $IA < 1$ come desunto dalla relazione di cui al presente comma si applicherà una penale pari a:

$$P = € 1.000 \times (1 - I_A)$$

L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad **almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile**, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore a anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine **entro il termine perentorio della data del verbale di ultimazione dei lavori**, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare **una relazione sintetica** per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di assunzione. **La mancata produzione della suddetta relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 3.**

La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

N_{pa}: numero di personale complessivamente assunto ai fini della esecuzione di mansioni anche parziali attinenti il presente contratto d'appalto; sono comprese tutte le assunzioni di personale attivate nell'arco di esecuzione del contratto di appalto tramite contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 e dai contratti collettivi

sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; alla relazione saranno allegate le generalità dei lavoratori assunti e le relative lettere di assunzione. Qualora tale valore sia nullo non si applicano le condizioni di seguito indicate e si assume l'automatico rispetto della normativa sulle assunzioni.

Q_{ta}: quota teorica di assunzione di personale prevista dall'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (pari al 30% delle assunzioni) determinato come segue:

$$Q_{ta} = N_{pa} \times 0,3$$

approssimato all'unità superiore.

N_{pf}: numero di personale femminile assunto nell'ambito del personale complessivamente assunto di cui alla precedente lettera a).

N_{pg}: numero di personale giovane di entrambi i sessi (inferiore ad anni 36) assunto nell'ambito del personale complessivamente assunto di cui alla precedente lettera a).

I_{af}: indice di assunzione di personale femminile.

$$I_{af} = N_{pf} / Q_{ta}$$

tale indice rappresenta il grado di raggiungimento dell'obiettivo assunzionale di personale femminile, ed assume valori compresi fra 0 e 1. Qualora il rapporto fosse maggiore di 1 si assume: **I_{af} = 1**.

I_{ag}: indice di assunzione di personale giovane di entrambi i sessi (inferiore ad anni 36).

$$I_{ag} = N_{pg} / Q_{ta}$$

tale indice rappresenta il grado di raggiungimento dell'obiettivo assunzionale di personale giovane, ed assume valori compresi fra 0 e 1. Qualora il rapporto fosse maggiore di 1 si assume: **I_{ag} = 1**.

I_A: indice assunzionale generale determinato come segue:

$$I_A = (I_{af} + I_{ag})/2$$

Tale indice rappresenta il grado di raggiungimento dell'obiettivo assunzionale complessivo sia di personale giovane che di personale femminile e assume valori compresi tra 0 e 1.

L'impresa è obbligata a raggiungere pienamente l'obiettivo ottenendo **I_A = 1**. Nel caso in cui **I_A** sia minore di 1 **si applicheranno le penali previste dal presente CSA**.

ART. 25. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. Per le opere appaltate a misura, le quantità dei lavori saranno determinate con metodi geometrici e rilievi (con particolare riferimento all'attività di dragaggio computata a misura), salvo quanto deve essere contabilizzato, a numero o a tempo in conformità delle rispettive voci dell'Elenco Prezzi Contrattuale.
2. I lavori dovranno essere sempre sottoposti all'accettazione del Direttore Lavori e saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia accettato per iscritto tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dalla D.L. e solo nel caso in cui le minori dimensioni accertate fossero compatibili, ad insindacabile giudizio della D.L., con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accettate e pagate in base alle quantità effettivamente eseguite.

ART. 26. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. Per quanto riguarda i lavori appaltati "a corpo" si procederà per la compensazione degli stessi secondo quanto previsto nell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023.
2. Gli acconti da corrispondere all'appaltatore sugli avanzamenti dei lavori verranno ragguagliati ad aliquote del corrispettivo contrattuale in relazione al progresso dei lavori registrato sui documenti contabili. Per essi il prezzo è fisso ed invariabile fatti salvi i casi di modifiche richieste ed approvate dalla Stazione Appaltante.

ART. 27. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di fare eseguire, durante il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere in economia, qualora previste. Per tali lavori l'Impresa è tenuta a mettere a disposizione dietro semplice richiesta della D.L. gli operai di gradimento dell'amministrazione Comunale nonché tutti i materiali, i mezzi, e gli altri attrezzi all'uopo necessari.

ART. 28. ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è prevista a favore dell'appaltatore, previa sua formale richiesta, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale di ogni singolo contratto applicativo.
2. L'anticipazione è erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, coincidente con la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 125 comma 1 D.Lgs. 36/2023.
3. Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati di avanzamento della prestazione, in proporzione al rapporto fra l'importo della prestazione regolarmente contabilizzato e l'importo contrattuale.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione; la garanzia può essere rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle schede tecniche vigenti. La garanzia dovrà essere presentata al Responsabile unico del progetto alla data di effettivo inizio della prestazione. La garanzia è automaticamente ridotta gradualmente, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

ART. 29. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di cui al successivo comma 2, oltre che al recupero della eventuale anticipazione, fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D.Lgs 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Il pagamento delle rate di acconto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. con esito positivo.

ART. 30. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall'emissione; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione sul conto finale.
3. All'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del collaudo, o del certificato di regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
4. L'operatore economico affidatario, all'atto della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e, in ogni caso, prima di procedere al saldo finale dei lavori dovrà presentare l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto 143 del 25/6/2021, rubricato "Definizione di un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili".
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del D.Lgs 36/2023; la garanzia può essere rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle schede tecniche vigenti.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile (garanzia decennale del costruttore), l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione Comunale entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. Il pagamento della rata a saldo è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. con esito positivo.

ART. 31. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. È prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni da eseguire. La revisione viene effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante, qualora si rilevino le variazioni sopra indicate, all'atto di emissione degli stati di avanzamento dei lavori. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
2. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione dell'accordo quadro.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di ogni contratto applicativo, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e

dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

4. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.
5. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista dovrà seguire quanto previsto all'art.4 comma 3 dell'allegato II.2- bis del D.Lgs 36/2023.
6. Il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato facendo ricorso alla metodologia prevista dall'Allegato II.2-bis Tabella B del D.Lgs 36/2023.
7. Prima del pagamento della rata di saldo, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, la stazione appaltante utilizza, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:
 - nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
 - le somme derivanti dai ribassi d'asta;
 - le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
9. In caso di variazioni in diminuzione, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.
10. Per quanto non espressamente previsto si applica l'Allegato II.2 bis del codice.

ART. 32. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9 (quinto d'obbligo) del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

- non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, devono essere presentati per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Nel caso di formalizzazione delle variazioni dei lavori ai sensi dell'art.120 del codice è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive e può indicare un differimento del termine per il completamento delle opere inizialmente previsto.
 4. La variazioni devono comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui alle eventuali modifiche ed integrazioni al PSC, nonché l'adeguamento dei POS.
 5. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9 (quinto d'obbligo) del codice, trova applicazione sull'ammontare del valore complessivo dell'Accordo Quadro senza il superamento della soglia di rilevanza europea come definito dalla lettera b) comma 1 dall'art.14 del D.Lgs. 36/2023 pari ad € 5.382.000.
 6. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma precedente, non sono previsti prezzi per i lavori, i materiali e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - Dall'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna vigenti;
 - Dall'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Marche vigenti;
 - Da ANAS – Elenco prezzi vigenti per lavori di nuove costruzioni e manutenzioni straordinarie;
 - Dal Prezziario DEI – Tipografia del Genio Civile – nella versione più aggiornata;
 - Elenco Prezzi Assoverde – nella versione più aggiornata;
 - Ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
 7. Il direttore dei lavori può sempre disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
 8. L'appaltatore può proporre varianti migliorative unicamente se comportano una diminuzione dell'importo originario dei lavori e il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, la trasmette al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 D.Lgs 36/2023, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
 9. Fermo restando l'importo complessivo del presente accordo quadro pari a € 5.000.000 nei contratti attuativi può essere inserita la seguente clausola: “non sono considerati varianti gli interventi

disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera." In tal caso il valore del contratto attuativo dovrà considerare l'importo della variante.

ART. 33. SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante alle seguenti condizioni:
 - che l'operatore economico abbia indicato in sede di gara i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
 - che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) e della sicurezza ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all' articolo 100 e all'Allegato II.12 del medesimo codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 24 del D.Lgs 36/2023;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 D.Lgs. 159/2011.
3. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 119, comma 11 del D.Lgs 36/2023 corrisponde direttamente al subappaltatore, e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subcontraente è una micro-impresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, su richiesta del subcontraente se la natura del contratto lo consente. Nei restanti casi si procederà al pagamento del solo appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, questa Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.
 4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del D.Lgs 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
 5. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS in coerenza con i piani di sicurezza previsti nel presente appalto.
 6. Tenuto conto del comma 17 art. 119 del Codice non sarà consentito per qualsiasi categoria il subappalto di prestazioni o lavorazioni già oggetto di subappalto o subaffidamento (divieto del subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e considerata la natura o la complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare per le quali non si ritiene necessario il ricorso a tale strumento. Altresì tale divieto assicura la tempestività dell'esecuzione dei lavori con riferimento alla capacità di rispettare i tempi previsti per il completamento dei lavori quale principio fondamentale per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed agevola il controllo delle attività di cantiere da parte delle figure preposte.
 7. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 8. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.

ART. 34. RISERVE

1. L'Appaltatore, durante il corso dei lavori, in caso di contestazioni con le disposizioni impartite dalla direzione lavori che possano determinare pregiudizio, se non inerenti aspetti oggetti di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 36/2023 può formulare riserva apponendo la firma con l'indicazione "firma con riserva" nel primo documento contabile utile dell'appalto idoneo a riceverla. Entro 15 giorni, a pena decadenza della riserva, l'Appaltatore deve esplicitare l'oggetto della riserva scrivendo nel documento contabile in maniera chiara ed esaustiva sia i motivi della riserva medesima sia indicando la somma presunta del pregiudizio subito. Detta riserva andrà confermata senza possibilità di modifiche in occasione della firma del Registro di Contabilità e richiamata a pena decadenza in occasione di ogni Stato di Avanzamento e confermata nello Stato o Conto Finale. La direzione lavori formulerà le proprie controdeduzioni alle riserve una sola volta entro 10 giorni dall'esplicitazione delle medesime comunicandole per iscritto sia al RUP, al Collaudatore che all'Appaltatore.
2. Per quanto attiene la gestione delle riserve, si rimanda integralmente alle disposizioni del D.Lgs 36/2023 ed alle norme tutte in materia.

ART. 35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni previste ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
4. L'Amministrazione può recedere dal contratto in base a quanto riportato nell'articolo 123 e Allegato II.14 del Codice dei contratti.
5. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisponderci. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali,

gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART. 36. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, come previsto Art.1, comma 2, lettera t) dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023.
2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa alla firma del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
4. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

ART. 37. TERMINI PER IL COLLAUDO/ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 38. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Impresa i seguenti oneri:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile. Gli elaborati del progetto devono essere rigorosamente rispettati nell'aggiornamento del progetto in fase costruttiva e devono consentire l'immediato controllo sulle modalità esecutive dell'opera e di ogni sua singola parte. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire al Comune di Riccione l'aggiornamento degli elaborati progettuali "as-built" nel rispetto delle seguenti tempistiche:
 - per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi, almeno 30 (trenta) giorni solari e consecutivi prima della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
 - per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di riferimento.
2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
6. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
7. La segnalazione notturna e diurna dei lavori in corso, lungo le strade e gli specchi acquee prospicienti la zona interessata dai lavori medesimi, mediante appositi cartelli segnaletici e segnali luminosi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di viabilità stradale e di navigazione.
8. La vigilanza e la guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al

periodo intercorrente tra l'ultimazione e il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante e per le opere consegnate.

9. L'allestimento nel cantiere o in prossimità della zona di lavoro, qualora richiesto dalla D.L., di un magazzino/area di deposito con idonei materiali e attrezzature per eventuali esigenze di pronto intervento.
10. L'autorizzazione al libero accesso alla D.L. ed al personale di assistenza e sorveglianza o per l'esecuzione di eventuale rilievi e monitoraggi, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato o ordinate dagli organi di tutela in materia paesaggistica-ambientale o dalle Autorità Competenti.
11. Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
12. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
13. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
14. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Restano del pari di competenza dell'Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e/o definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto del presente Accordo ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati progettuali; l'Appaltatore, nell'espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e costantemente informato il DL e attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite.
15. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
16. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
17. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

18. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, stabilito per ogni contratto applicativo.

ART. 39. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione Comunale e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 40. GESTIONE AMBIENTALE

1. L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori oggetto del presente Accordo, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase realizzativa.